Settore 7 - Ufficio Viabilità

Lodi, 23 Marzo 2012
Prot. N. 9933/2012
Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 100/2012 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Vista la nota dell'Impresa Azeta S.p.a. in ordine alla necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, i lavori di scavo per la posa di tubazioni della rete del gas metano per conto della Linea Distribuzione Srl;

O R D I N A

- Dal giorno **26 marzo 2012 sino a termine lavori** (durata prevista circa gg.10), è istituito il divieto di transito lungo la pista ciclopedanale che collega Via Maiocchi al Cimitero di Riolo;
- In **F.ne Riolo** (area di parcheggio retrostante la scuola elementare) dal giorno **29 marzo 2012 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta esteso, su tutta l'area, a tutte le categorie di veicoli;
- In **F.ne Riolo** (tratto viario senza uscita compreso tra civici 1 e 9) dal giorno **29 marzo 2012 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di transito e sosta 0/24 con rimozione coatta esteso, su ambo i lati, a tutte le categorie di veicoli; Compatibilmente con le esigenze tecniche connesse all'intervento, è prevista deroga al divieto di transito, per le seguenti categorie di veicoli:
  - Mezzi d'opera utilizzati dal soggetto incaricato dell'intervento di manutenzione stradale;
  - Veicoli utilizzati dai residenti nel tratto viario in oggetto (purché il transito risulti finalizzato al ricovero dei veicoli all'interno di aree pertinenziali);
- Lungo il tratto stradale di collegamento tra la S.S. 235 (località FONTANA) e la frazione RIOLO (altrimenti detta strada per Fontana) dal giorno **02 Aprile 2012 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di transito e sosta 0/24, con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
  - Deroga alla prescrizione riguardante il transito è prevista per le seguenti categorie di veicoli:
    - Mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
    - Mezzi d'opera utilizzati dal soggetto incaricato dell'intervento di manutenzione stradale;
    - Veicoli utilizzati dai residenti nel tratto viario in oggetto (purché il transito risulti finalizzato al ricovero dei veicoli all'interno di aree pertinenziali);
    - Mezzi agricoli
  - In relazione a quanto sopra riportato, per le categorie di veicoli ammesse alla deroga di cui sopra, si dispone il doppio senso di circolazione con accesso ed uscita obbligatori dall'intersezione con la S.S. 235 (località FONTANA).
- Lungo il tracciato dimesso della ex SS. 472 Bergamina interno alla frazione Riolo nel tratto compreso tra il Ristorante L'Angolo ed il civico 21, è istituito il senso unico alternato di marcia dal giorno **02 Aprile 2012 sino a termine lavori**.

La ditta esecutrice delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92.
Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la **segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori** (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), **almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento**; dovrà inoltre aver cura di estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area

effettivamente interessata dalle opere, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.
Nel caso si provvedesse al parziale/provvisorio ripristino della circolazione veicolare, durante le ore notturne ovvero in ogni caso di sospensione prolungata delle attività (weekend), è fatto assoluto divieto di mantenere scavi aperti ovvero non protetti da idonei elementi carrabili (piastre metalliche) in grado di garantire la completa fruibilità della sede stradale nei termini di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.
Le prescrizioni riguardanti la sosta, **l'istituzione di sensi unici alternati** nonché, le modalità operative e le tempistiche relative alla posa della segnaletica verticale contenute nel presente atto **sono da ritenersi a tutti gli effetti valide all'atto degli eventuali ripristini stradali definitivi** effettuati, dopo un periodo minimo di **30 giorni** dall'esecuzione delle opere (fatti salvi particolari casi in cui il competente Ufficio Comunale imponga tempistiche d'intervento specifiche).
Nel caso in cui per la realizzazione degli interventi di ripristino stradale risulti necessario interdire la circolazione veicolare nei tratti viari interessati dalle opere, si impone l'obbligo, al soggetto incaricato dell'esecuzione dei lavori, di inoltrare, all'**Ufficio Viabilità** del Comune di Lodi, idonea richiesta scritta con almeno **10 gg**. di anticipo rispetto alla data prevista per l'intervento.
Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).
Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non differentemente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.
I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositeria autorizzata dalla locale Prefettura.
La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.
Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.
In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio.
PC/pl

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI